



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2023 - n. XII/210

Ordine del giorno concernente le risorse aggiuntive per il recupero delle aree dismesse da bonificare . . . . . 3

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2023 - n. XII/211

Ordine del giorno concernente l'attuazione e monitoraggio dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana e territoriale. . . . . 3

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2023 - n. XII/212

Ordine del giorno concernente il PR FESR 2021-2027: sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere gestite in forma d'impresa . . . . . 4

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2023 - n. XII/213

Ordine del giorno concernente il sostegno allo sviluppo di competenze nel sistema economico e produttivo . . . . . 4

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2023 - n. XII/214

Ordine del giorno concernente le figure di ASA e OSS. . . . . 5

#### Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2023 - n. XII/215

Ordine del giorno concernente i contributi derivanti dall'imposta denominata «ecotassa» per interventi a favore dei parchi e delle aree protette . . . . . 5

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 5 febbraio 2024 - n. XII/1829

Ulteriori determinazioni relative all'A.S.P. «Istituti Milanesi Martini e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano (MI) . . . . . 6

#### Delibera Giunta regionale 5 febbraio 2024 - n. XII/1838

Decadenza dell'accreditamento per cessata attività della unità d'offerta sociosanitaria RSA San Vincenzo, CUDES 002930, con sede in via Maglio n. 25 – Gravedona ed Uniti (CO). Ente gestore Croce di Malta s.r.l., con sede legale in via Cassala n. 22, Milano - C.F./ P.IVA 03653930960 . . . . . 7

#### Delibera Giunta regionale 5 febbraio 2024 - n. XII/1839

Accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria Ria Fondazione Together To Go ONLUS (TOG), CUDES 030422, con sede operativa in via Livigno n. 1, Milano. Ente gestore Fondazione Together To Go ONLUS (TOG), con sede legale in viale Fama-gosta n. 75, Milano - C.F. 97608390155/P.IVA 11677380963 . . . . . 8

#### Delibera Giunta regionale 5 febbraio 2024 - n. XII/1840

Modifica dell'accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria RSD villa San Fermo, CUDES 000701, con sede in via Monte Cristallo n. 26, Varese. Ente gestore Fondazione Renato Piatto - ONLUS, con sede legale in via F. Crispi n. 4, Varese - C.F./P.IVA: 02520380128 . . . . . 9

#### Delibera Giunta regionale 5 febbraio 2024 - n. XII/1850

Demo - Iniziative ed eventi di design e moda. Approvazione dei criteri della terza edizione della misura . . . . . 10

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

##### Comunicato regionale 2 febbraio 2024 - n. 8

Aggiornamento 2024 dell'elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Lombardia . . . . . 15

#### D.G. Cultura

##### Decreto dirigente struttura 2 febbraio 2024 - n. 1977

Aggiornamento per l'anno 2023 delle «Modalità operative relative alla procedura per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno Fiscale 2023» . . . . . 19

## D.G. Cultura

D.d.s. 2 febbraio 2024 - n. 1977

**Aggiornamento per l'anno 2023 delle «Modalità operative relative alla procedura per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) - Anno Fiscale 2023»**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTIVITÀ PERFORMATIVE

MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Richiamati:

- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» e, in particolare, il Titolo VI;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, con particolare riferimento all'Obiettivo Strategico 6.1.2 «Sostenere il sistema culturale lombardo»;
- il Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, approvato con d.c.r. n. XII/101 del 5 dicembre 2023, come previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25;

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 bis, modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel d.m. Attività produttive 18 aprile 2005 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*);

Visto la d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 recante «Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica»;

Evidenziato che l'agevolazione fiscale *de qua* sull'IRAP è stata riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che con la succitata d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 è stato previsto:

- che saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per «attività prevalente» si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi;
- che, al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP, di predisporre una procedura sulla piattaforma Bandi e Servizi;
- che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- di demandare alla Dirigente della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime *de minimis* di cui al DM 115/2017

secondo le modalità stabilite in particolare all'art. 10, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo DM;

- di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento *de minimis* come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

Richiamata la d.g.r. n. XII/1799 del 29 gennaio 2024 che ha adeguato le modalità applicative dell'agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui alla d.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», stabilendo che:

- gli aiuti concessi a partire dall'anno di imposta 2023 sono da subito adeguati alle nuove disposizioni «de minimis», aumentando i contributi concedibili nel rispetto del massimale di 300.000,00 € per gli aiuti «de minimis» che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023, la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e che i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - o attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - o informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - o informi, per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese, sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1 e 2, del Reg. (UE) n. 2831/2023;

Stabilito che gli aiuti:

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 09 febbraio 2024

- non potranno essere concessi alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile;
- possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri Regolamenti «de minimis», a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 2831/2023;
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Valutato che quindi il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del d.m. 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il Registro Nazionale Aiuti utilizza, quale data di concessione, quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Stabilito inoltre che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Ritenuto pertanto che il controllo del massimale «de minimis» avvenga esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, c. 6, primo capoverso, senza ricorrere quindi per alcuna impresa alla richiesta di autodichiarazioni in tal senso come previsto dalla normativa nazionale;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, saranno individuati eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Stabilito che se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria «de minimis» d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che l'arco di tre anni e qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Stabilito inoltre che qualora il limite del massimale «de minimis» non sia disponibile nell'arco dei tre anni precedenti al momento della concessione dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruitive a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di Registro Nazionale Aiuti;

Dato atto che la misura è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 15087;

Dato atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Cultura provvederà all'inserimento degli aiuti individuali ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 sopra richiamato e ss.mm.ii.;

Vista la comunicazione del 31 gennaio 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento per l'anno 2023 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno fiscale 2023», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento per l'anno 2023 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – Anno fiscale 2023», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che in materia di Aiuti di Stato la d.g.r. n. xii/1070 del 9 ottobre 2023, come aggiornata dalla d.g.r. n. XII/1799 del 29 gennaio 2024, ha stabilito che l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

La dirigernte  
Nicoletta Finardi

**ALLEGATO A****MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO FISCALE 2023****Indice**

A.1 Finalità e obiettivi .....	
A.2 Riferimenti normativi .....	
A.3 Soggetti beneficiari.....	
A.4 Dotazione finanziaria.....	
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione .....	
C.1 Presentazione delle domande .....	
C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione .....	
C.3 Istruttoria.....	
C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione .....	
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande .....	
C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione .....	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari .....	
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari .....	
D.3 Ispezioni e controlli .....	
D.4 Monitoraggio dei risultati .....	
D.5 Responsabile del procedimento.....	
D.6 Trattamento dati personali .....	
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti .....	
SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI .....	
D.8 Diritto di accesso agli atti .....	
D.9 Riepilogo date e termini temporali .....	
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	

### A.1 Finalità e obiettivi

La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, e modificato dalla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

Con il presente avviso Regione Lombardia intende approvare l'aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP ai sensi dell'art. 77 bis della l.r. 10/2003 per l'anno fiscale 2023.

### A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 10/2003 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"
- Legge regionale n. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo";
- Legge regionale n. 34/2022 "Legge di stabilità –2023-2025"
- D.c.r. n. XII/101 del 05 dicembre 2023, "Programma triennale per la cultura 2023 – 2025, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- D.g.r. n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica;
- D.g.r. n. XII/1799 del 29 gennaio 2023 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica - adeguamento della misura a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»";
- D.g.r. 05 agosto 2020 n. XI/3465 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica";
- D.Lgs. n. 446/1997, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- D.Lgs. n. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

### A.3 Soggetti beneficiari

Saranno ammissibili alla fruizione soggetti che svolgono, sul territorio lombardo, attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400, in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Per la verifica dell'attività prevalente sarà richiesto al soggetto di indicare il volume complessivo dell'impresa e il volume d'affari derivante unicamente dall'attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400): entrambi i dati sono relativi alle sedi presenti sul territorio lombardo.

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.

I soggetti dovranno avere sede legale o operativa sul territorio lombardo e il beneficio riguarda unicamente la riduzione di 1% dell'aliquota IRAP versata per le attività produttive svolte sul territorio lombardo.

### A.4 Dotazione finanziaria

Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati dello stato di previsione del bilancio regionale inclusa per il triennio 2023-2025, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2023-2025, di cui alla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, recante “Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale”.

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis<sub>7</sub> della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2023.

L'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).

Nel caso di applicazione del Regime “de minimis”, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023.

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del regolamento). Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Come stabilito dall'art. 3.2 del Regolamento comunitario n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non deve superare i € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

La tipologia di aiuto fiscale della presente misura prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro Nazionale Aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Per il calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis", il Registro Nazionale Aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Il massimale di 300.000,00 € nell'arco di tre anni si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato nell'arco dei tre anni. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 2831/2023.

Qualora il limite del massimale "de minimis" non sia disponibile nell'arco dei tre anni al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruita a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi

ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La concessione dell'agevolazione finanziaria in oggetto non sarà rivolta alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile.

Come previsto dall'articolo 6 (Monitoraggio e comunicazione) saranno individuati eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco dei tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA.

### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di ammissibilità dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (legale rappresentante o delegato con potere di firma) **obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)**.

In attuazione del Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76, si comunica che per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Se il firmatario non coincide con il legale rappresentante, la firma da parte di un delegato, che dovrà presentare atto di delega, è ammessa esclusivamente se prevista dallo statuto, da un verbale dell'organo dell'ente o da formale procura.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), dal menù Regione/Spazio regione.

Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo

caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

- Modulo di domanda compilato e firmato
- Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	NOTE	MODELLO SCARICABILE DA PIATTAFORMA BANDI E SERVIZI
I. Dichiarazione "De Minimis"	il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e non da un delegato	Si
II. Ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2023		NO

**N.B. La domanda di ammissione all'agevolazione per l'anno fiscale 2023 dovrà essere presentata anche dai soggetti beneficiari nell'anno 2022 al fine della verifica del mantenimento dei requisiti.**

#### **Termini di presentazione della domanda**

La domanda di ammissione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire dal 13 febbraio 2024 ore 10.00, data di apertura della procedura informatica, ed entro e non oltre il 7 marzo 2024 ore 16.30 (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sui siti: [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) come indicato nel presente Bando.

#### **C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione**

La procedura di selezione utilizzata per l'ammissibilità all'agevolazione è di tipo valutativo. Saranno valutati il possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla fruizione soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo.

### C.3 Istruttoria

#### C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente della D.G. Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà ad individuare i soggetti ammissibili all'agevolazione.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.

In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta.

#### C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
- b) Svolgimento di attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente.

Saranno condizioni di **inammissibilità** della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

#### C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria formale, svolta dagli uffici regionali competenti, potranno risultare:

- Ammessi all'agevolazione
- Non ammessi all'agevolazione.

Sulla base degli elenchi redatti dal Nucleo di Valutazione, il Dirigente competente con proprio atto stabilirà:

- le domande ammesse all'agevolazione
- le domande non ammesse all'agevolazione.

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL e sul portale Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it). Il Dirigente della Struttura regionale competente della D.G. Cultura trasmetterà l'elenco delle imprese (codice fiscale e partita IVA) beneficiarie dell'agevolazione alla U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali della D.C. Bilancio e Finanza al fine di verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'ammontare dell'agevolazione fiscale effettivamente usufruita dalle imprese stesse. Il Dirigente della Struttura regionale competente della

D.G. Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

## C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2023.

### D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- fornire la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.

### D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto comporta la decadenza dell'agevolazione concessa.

L'agevolazione concessa decade anche a seguito di controlli o ispezioni, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- Intervenuta rinuncia all'agevolazione.
- Qualora il limite del massimale "de minimis" non sia disponibile durante il periodo che copre i tre anni precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruita a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente competente di decadenza dall'agevolazione concessa.

### D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel bando in oggetto.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla domanda per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il rispetto dei requisiti previsti dal Regime di Aiuto di Stato potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

### D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Numero di soggetti beneficiari

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Cultura – Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi - Dirigente Nicoletta Finardi

### D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1 al presente bando.

### D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul portale Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferite al bando:

- Cristina Celi tel. 02.6765.6233
- Domenico Ruccia tel. 02.6765.2847
- Alessandra Corno tel. 02.6765.3786

e-mail: [salespettacolo@regione.lombardia.it](mailto:salespettacolo@regione.lombardia.it)

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it)

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

## SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI \*

TITOLO	AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO FISCALE 2023
DI COSA SI TRATTA	Con il presente aggiornamento si intendono individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP stabilita dall'art. 77 bis della l.r. 10/2003 per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per il periodo d'imposta 2023.
TIPOLOGIA	Riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Potranno presentare domanda soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo.  Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.
RISORSE DISPONIBILI	Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', dello stato di previsione del bilancio regionale inclusa per il triennio 2023-2025, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2023-2025, di cui alla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale".
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Regime "de minimis"
DATA DI APERTURA	13/02/2024 h 10.00
DATA DI CHIUSURA	7/03/2024 h 16.30
COME PARTECIPARE	La domanda di ammissione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente <b>obbligatoriamente in forma telematica</b> , per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>

	<p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modulo di domanda compilato e firmato;</li> <li>➤ Dichiarazione “De Minimis”;</li> <li>➤ Ultima situazione economica contabile dell’esercizio 2023;</li> </ul> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La procedura di selezione utilizzata è di tipo valutativo e prevede la verifica dei requisiti per l’ammissibilità all’agevolazione.</p> <p>Saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l’attività con il più elevato volume d’affari di tutta l’impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p><u>Per informazioni riferiti al bando:</u></p> <p>D.G. Cultura - Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cristina Celi                    tel. 02.6765.6233</li> <li>• Domenico Ruccia            tel. 02.6765.2847</li> <li>• Alessandra Corno            tel. 02.6765.3786</li> </ul> <p>e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it</p> <p><u>Per informazioni sulla procedura informatica:</u> N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it</p>

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

### D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Cultura

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

### D.9 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 13/02/2024 h 10.00 al 7/03/2024 h 16.30
Istruttoria delle domande	Entro 30 giorni dalla chiusura del bando



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77 BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO FISCALE 2023 - AI SENSI ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

<b>Finalità</b>	<b>Base giuridica</b>	<b>Categorie di dati personali</b>
Individuazione dei soggetti (micro, piccole e medie imprese e ditte individuali) che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP – anno fiscale 2023	1- Compito di interesse pubblico ai sensi della art.6 lett e) del GRPR e ai sensi dell'art.2 ter del Codice Privacy 2- Art. 77.bis della l.r. 10/2003	Dati comuni: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cognome e Nome</li><li>• Codice Fiscale</li><li>• Indirizzo</li><li>• Telefono</li><li>• Email</li></ul> del referente del bando e del soggetto titolare di ditta individuale

**3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

**4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

#### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I suoi dati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, saranno pubblicati sul portale di Regione Lombardia e sul sito di Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria Spa con sede legale in Via Torquato Taramelli, 26, 20124 Milano come Responsabile del trattamento.

#### **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

#### **7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati dalla Direzione Cultura per un periodo di 5 anni dalla presentazione della domanda, al fine di consentire successivi controlli. Decorso questo termine i suoi dati saranno cancellati.

#### **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [cultura@pec.regione.lombardia.it](mailto:cultura@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Cultura.

#### **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

#### **10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpdl@regione.lombardia.it](mailto:rpdl@regione.lombardia.it).

#### **11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.